

Da "revisore" <ferdinando.marchese1@libero.it>

A "drago" <drago@comune.caprileone.me.it>

Data giovedì 16 dicembre 2021 - 16:40

verbali nn. 33.34.35

In allegato alla presente si trasmette quanto in oggetto.

F.To Ferdinando Marchese

Il 15/12/2021 10:15 drago <drago@comune.caprileone.me.it> ha scritto:

In allegato si trasmettono le proposte di debiti fuori bilancio, per l'acquisizione del relativo parere.

Distinti saluti

Sig.ra Donatella Drago

Allegato(i)

VERBALI.NN. 33.34.35.pdf (4120 KB)





COMUNE DI CAPRI LEONE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Revisore Unico dei Conti

Agira, li 16.12.2021

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario

**Al Responsabile Area Ragioneria e
Finanze**

Loro sede

Oggetto: **Verbale N. 33-34-35/2021.**

La presente per

trasmettere in allegato

- copia della documentazione indicata in oggetto.

Rimanendo a Vs. disposizione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Revisore Unico dei Conti

F.to


(Rag. Ferdinando Marchese)



COMUNE DI CAPRI LEONE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 33/2021

Oggetto: Razionalizzazione periodiche delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19.08.2016 n. 175. Anno 2020.

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di dicembre,

16.12.2021

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da

- *Ferdinando Marchese – Revisore Unico;*

si è adunato per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Premesso che

- Con email del 14.12.2021 ha ricevuto la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodiche delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19.08.2016 n. 175. Anno 2020";
- in attuazione al Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica", emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 18 della Legge 07.08.2015 n. 124, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017 n. 100¹, le Amministrazioni devono effettuare annualmente entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i "presupposti" che rendono necessario il "piano di razionalizzazione" di cui al punto precedente sono i seguenti:
 - le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all'articolo 4;
 - le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;

¹ entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. R.I. n. 147 del 26.06.2017).

- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 del TUSP;
- il provvedimento con cui viene fatta l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate e l'eventuale "piano di razionalizzazione" devono essere comunicati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- nel caso in cui sia necessario adottare il "piano di razionalizzazione", entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, la cui relazione è comunicata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- la mancata adozione del provvedimento, dell'eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull'attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra 5.000,00 e 500.000,00 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

Considerato che

- l'Ente ha provveduto ad approvare il Piano Operativo delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie, ex articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 02.04.2015;
- l'Ente ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.12.2020;
- l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'articolo 20 del medesimo Decreto, deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17.11.2017;
- la revisione straordinaria di cui all'articolo 24, ha costituito, per gli Enti Territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190;
- le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipate, di cui al citato articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, emanate dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie - con deliberazione 19/SEAZAUT/2017/INP hanno chiarito che: *"gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata E', quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (...) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (...). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità"*.

Atteso che

- ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175 e successive modifiche e integrazioni, il legislatore ha rinviato l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del citato Decreto all'esercizio 2018³;
- per le eventuali partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune;

Tenuto conto che

- con la pubblicazione di apposite Linee guida, condivise con la Corte dei Conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica

² le operazioni di razionalizzazione beneficiano dei vantaggi fiscali previsti dall'articolo 1, comma 568-bis, della Legge 27.12.2013, n. 147.

³11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;

- le linee guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;
- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114⁴;
- le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Acquisiti

- gli allegati alla proposta di deliberazione (relazione sull'attuazione delle Misure previste nel Piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 comma 4, del Tusp,);
- i dati esposti nelle schede di cui alle linee guida per la ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti Territoriali, ex articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni;
- l'esito della ricognizione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente;
- le motivazioni ai fini del mantenimento o meno delle stesse;

Preso atto

- che l'Ente ha ritenuto congruo procedere alla razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:
 1. GAL Castell'Umberto Nebrodi Soc. Consortile, in quanto la predetta società non ha svolto nessuna attività a favore del Comune, deliberata la dismissione che avrà effetto a far data dal 01.01.2022;
 2. SO.GE.PAT. S.R.L. in quanto la predetta società non ha svolto nessuna attività a favore del Comune, deliberata la dismissione e comunicato il recesso con nota prot. 441 del 14.01.2021;
- che l'Ente ha ritenuto congruo mantenere le seguenti partecipazioni:
 1. ATO MESSINA 1 SPA (mantenimento per obbligo di legge);
 2. S.R.R. Messina Prov. Soc. Consortile (mantenimento per obbligo di legge);
 3. ASMEL società Consortile (mantenimento strumentale per esercizio funzioni e servizi strumentali);
 4. ASMEA SRL (mantenimento in quanto partecipata di Asmel a rl)
 5. A.T.I Messina (mantenimento per obbligo di legge).

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 233-bis "Il Bilancio consolidato" e l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, come integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017, n. 100;
- i principi contabili generali ed applicati e in particolare l'allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi - ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

4 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

9

esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione di cui in oggetto.


invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;
- vigilare e monitorare, notiziando anche questo Organo di Revisione Contabile, sugli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione in particolar modo per le partecipate "GAL Castell'Umberto Nebrodi Soc. Consortile e SO.GE.PAT. S.R.L."

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Ferdinando Iag. Marchese





COMUNE DI CAPRI LEONE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 34/2021

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. 267/2000 lettera a)-sentenza n. 84/15.

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di dicembre,

16.12.2021

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da

- *Ferdinando Marchese – Revisore Unico;*

si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere, con email del 15.12.2021, la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "*Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs 267/2000 lett. a)- sentenza n. 84/15, per un importo complessivo di euro 465,48;*
- l'articolo 194 del TUEL prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- il debito fuori bilancio in oggetto, di cui all'articolo 194, primo comma, lettera a), del TUEL, rappresenta un'obbligazione verso terzi maturata senza che sia stato adottato il preventivo e dovuto adempimento giuridico-contabile quale è l'assunzione del relativo impegno ai sensi dell'articolo 191, commi 1-3, TUEL;
- il debito fuori bilancio si concretizza quando si verificano dei meri "scostamenti" dai principi contabili previsti dalle normative vigenti in materia di enti locali, ossia quando le fasi della spesa non sono formalmente rispondenti alle norme che le presidiano e, pur tuttavia, la spesa stessa è comunque recuperabile al bilancio dell'ente locale;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

Ritenuto che

- al fine di evitare ancora azioni giudiziarie da parte del creditore, che potrebbe portare ad un ulteriore esborso per l'Ente in termini di spese legali, interessi, rivalutazione monetaria ed altro, si rende necessario ed opportuno procedere con il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio;
- si deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in oggetto, per l'attività conseguente al procedimento *de qua*;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale e Vigilanza urbana e di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell'Area di Ragioneria e del servizio Finanziario ;


esprime

parere favorevole in ordine al riconoscimento, da parte dell'Ente, del debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto, pari ad euro 465,48.

Osserva, Suggestisce e Raccomanda

- ❖ di evitare, in futuro, il riproporsi di situazioni similari attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge vigenti circa la gestione della spesa pubblica;
- ❖ di trasmettere la presente deliberazione - completa in tutte le sue parti - alla competente Procura della Corte dei Conti.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.


l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Ferdinando rag. Marchese



COMUNE DI CAPRI LEONE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 35/2021

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. 267/2000 lettera a)-sentenza n. 145/13.

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di dicembre,

16.12.2021

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da

- *Ferdinando Marchese – Revisore Unico;*

si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere, con email del 15.12.2021, la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs 267/2000 lett. a)- sentenza n. 145/13, per un importo complessivo di euro 3.108,85;
- l'articolo 194 del TUEL prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- il debito fuori bilancio in oggetto, di cui all'articolo 194, primo comma, lettera a), del TUEL, rappresenta un'obbligazione verso terzi maturata senza che sia stato adottato il preventivo e dovuto adempimento giuridico-contabile quale è l'assunzione del relativo impegno ai sensi dell'articolo 191, commi 1-3, TUEL;
- il debito fuori bilancio si concretizza quando si verificano dei meri "scostamenti" dai principi contabili previsti dalle normative vigenti in materia di enti locali, ossia quando le fasi della spesa non sono formalmente rispondenti alle norme che le presidiano e, pur tuttavia, la spesa stessa è comunque recuperabile al bilancio dell'ente locale;

9

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

Ritenuto che

- al fine di evitare ancora azioni giudiziarie da parte del creditore, che potrebbe portare ad un ulteriore esborso per l'Ente in termini di spese legali, interessi, rivalutazione monetaria ed altro, si rende necessario ed opportuno procedere con il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio;
- si deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in oggetto, per l'attività conseguente al procedimento *de qua*;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale e Vigilanza urbana e di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell'Area di Ragioneria e del servizio Finanziario ;

esprime

parere favorevole in ordine al riconoscimento, da parte dell'Ente, del debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto, pari ad euro 3.108,85.

Osserva, Suggestisce e Raccomanda

- ❖ di evitare, in futuro, il riproporsi di situazioni similari attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge vigenti circa la gestione della spesa pubblica;
- ❖ di trasmettere la presente deliberazione – completa in tutte le sue parti - alla competente Procura della Corte dei Conti.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Ferdinando rag. Marchese

